

Modifica al Regolamento vigente in materia di campagna elettorale

L'

art. 6 dell'attuale Regolamento è abrogato ed è sostituito dal seguente articolo.

Art. 6

Principi generali relativi alla campagna elettorale

6.1 I candidati devono attenersi ai criteri fissati dal presente Regolamento.

Non è consentito l'uso di denominazioni, loghi, riferimenti che possano ingenerare confusione nell'elettore in quanto non riconducibili ad ALDAI quale unica Associazione sindacale rappresentativa. La violazione del principio sopra enunciato va segnalata tempestivamente al Comitato Elettorale, il quale informerà il Collegio dei Probiviri che assumerà le opportune decisioni entro otto giorni dalla segnalazione. Il Consiglio Direttivo, con approvazione a maggioranza semplice, prima delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, potrà fissare Modalità Operative per lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto del presente Regolamento.

6.2 Ogni candidato è tenuto a svolgere la campagna elettorale con lealtà e correttezza nei confronti degli altri candidati e degli Organi dell'Associazione e del sistema federale, evitando azioni e dichiarazioni che possano ledere la dignità, il ruolo e l'immagine dei predetti, oltre che il prestigio della categoria. Anche in riferimento all'art. 10 dello Statuto, ogni candidato dovrà dichiarare nel suo profilo l'esistenza di eventuali conflitti di interesse con le attività di ALDAI, pena la non eleggibilità.

6.3 La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

6.4 Saranno assicurate a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda messi a disposizione da ALDAI secondo i principi fissati dal presente Regolamento.

Nelle attività e nella sede di ALDAI è fatto espresso divieto di effettuare campagna e propaganda elettorale durante incontri e riunioni.

La violazione delle norme e dei principi relativi alla campagna elettorale deve essere immediatamente segnalata al Collegio dei Probiviri che deciderà ai sensi dell'art. 29 lettera e) dello Statuto. L'Associazione, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di privacy, non può divulgare gli elenchi dei Soci.

Modalità di svolgimento della Campagna Elettorale

6.5 Le candidature sono individuali e vengono presentate al Comitato Elettorale come previsto dal precedente art. 2 lettera a) entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo in tempo utile per la pubblicazione. Le candidature possono essere presentate con profilo e fotografia con modalità compatibili con lo spazio a disposizione sulla rivista e sugli altri mezzi di comunicazione di ALDAI e che vengono precisate nelle allegate Modalità Operative.

6.6 Il Comitato Elettorale deve confermare al candidato la ricezione e la validità della candidatura entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature stesse.

6.7 Il voto è espresso nei confronti del singolo candidato.

6.8 Due o più candidati possono aggregarsi dando origine a un "gruppo" che condivide intendimenti e linee guida per la nuova Consiliatura.

La comunicazione di programmi conditi da un gruppo di candidati, sottoscritta dagli aderenti, deve essere depositata presso l'Organizzazione di ALDAI entro il termine fissato nelle Modalità Operative dai promotori del gruppo (massimo due) che saranno gli unici interlocutori con la struttura ALDAI.

6.9 Sulla rivista *Dirigenti Industria* sono pubblicati i profili individuali dei candidati come indicato al precedente punto 6.5.

Ugualmente trovano spazio la descrizione degli intendimenti e le linee guida dei gruppi e i nomi dei candidati sottoscrittori degli stessi, nel rispetto di uniformi criteri di spazio, precisati nelle Modalità Operative.

Analogamente sul sito ALDAI viene creata una apposita sezione dedicata alle elezioni contenente le medesime informazioni pubblicate sulla rivista ed eventuali ulteriori informazioni nel rispetto delle regole di uniformità fissate nelle Modalità Operative.

I candidati possono inserire nel proprio profilo il riferimento agli intendimenti e linee guida del gruppo a cui eventualmente aderiscono.

I candidati sono gli unici responsabili dei contenuti da loro inviati per la pubblicazione sulla rivista e sul web, come già indicato al punto 6.2.

6.10 Al fine di favorire la comunicazione durante il periodo delle votazioni, secondo un calendario definito, ALDAI invierà a tutti gli iscritti più e-mail (non più di tre) contenenti i riferimenti e le indicazioni per accedere ai profili dei candidati.

La presente modifica all'art. 6 del Regolamento è stata approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo (art. 33 dello Statuto) nella seduta del 13 gennaio 2015.